

## SUPPLEMENTO

al Prospetto Completo relativo all'offerta al pubblico di quote dei fondi di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE appartenenti al Sistema Aureo

Data di Deposito in Consob del Supplemento: 30/12/2011

Data di validità del Supplemento: 02/01/2012

In relazione all'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della nuova disciplina fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli OICR aperti di diritto italiano, si rende necessario modificare la Parte I del Prospetto Completo relativo all'offerta al pubblico di quote dei fondi di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE appartenenti al Sistema Aureo, depositata in Consob in data 31 marzo 2010 e valida a decorrere dal 1° aprile 2010, nonché la Parte III del medesimo Prospetto Completo, depositata in Consob in data 30 giugno 2011 e valida a decorrere dal 1° luglio 2011.

Pertanto:

- le informazioni relative al "Regime fiscale" riportate nella Parte I, Sezione C), paragrafo 9 del Prospetto Completo sono modificate come segue:

### "9. Regime fiscale

Il risultato della gestione maturato in ciascun anno solare è soggetto a un'imposta del 20% come dettagliatamente descritto nella Parte III, Sezione D), paragrafo 8 del Prospetto d'offerta. L'imposta viene prelevata dal patrimonio di ciascun Fondo e versata dalla SGR.

Per ulteriori informazioni circa il regime fiscale vigente, sia con riguardo alle partecipazioni ai Fondi sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione ai Fondi in caso di donazione e successione, si rinvia alla Parte III *del presente Prospetto d'offerta*."

- le informazioni relative al "Regime Fiscale" riportate nella Parte III, Sezione D), paragrafo 8 del Prospetto Completo sono modificate come segue:

### "8. Regime Fiscale

#### Regime di tassazione dei Fondi

I Fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'Irap. I Fondi percepiscono i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, i Fondi rimangono soggetti alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società residenti non quotate, alla ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri, compresi i certificati di deposito, nonché alla ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie e a quella sui proventi dei titoli atipici.

### Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai Fondi è applicata una ritenuta del 20%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione ai Fondi e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione ai Fondi e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del

calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dai Fondi alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio dei Fondi.”.